

seguenti condizioni:

a) esonero venticinquennale dell'imposta fondiaria;

b) inesistenza, verso il Governatorato, di obblighi ed oneri per contributi di miglioria, e che, qualora tali obblighi ed oneri esistessero, o potessero determinarsi per l'avvenire, siano posti a carico del venditore;

c) eventuale forma plus-valore a carico del venditore. -

Il Direttore generale fa osservare al riguardo che per le condizioni di cui alle lettere b) e c), l'assunzione dell'obbligo da parte del venditore, nel caso che quest'ultimo fosse a ciò disposto, non risolvrebbe praticamente la questione, trattandosi di oneri che ricadrebbero, in ogni caso, sull'immobile ipotecato, mentre alla Cooperativa mancando una garanzia reale, resterebbe la sola azione personale di rivalsa, in dipendenza del patto contrattuale.

Tale soluzione non potrebbe essere accettata dall'Istituto in quanto la garanzia, costituita unicamente dall'ipoteca sull'immobile, potrebbe subire una riduzione.

Occorrerà quindi procedere a pueri accutamen